

violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

**14. 5.** Morgando, De Franciscis.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: o dal fatto che i medesimi fino alla fine della lettera.*

**14. 6.** Alberto Giorgetti, Armani, Foti.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: o dal fatto che i medesimi siano compresi fino alla fine della lettera, con le seguenti: . Qualora una sostanza, un materiale o un bene sia compreso nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22, sussiste sempre l'obbligo di disfarsene.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A

decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**14. 7.** Rocchi, Realacci.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per

acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

#### 14. 8. Rocchi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La decisione di disfarsi, di cui alla lettera *b)* del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo è valutata sulla base della sussistenza delle seguenti condizioni:

*a)* se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, ad eccezione della produzione di energia, senza

subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

*b)* se gli stessi rientrano fra i materiali sottoposti alle procedure semplificate di recupero di cui al decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli ammini-

stratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

**14. 10.** Realacci, Rocchi.

*Al comma 2, sostituire l'alea, con la seguente:*

2. La decisione di disfarsi, di cui alla lettera *b*) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo è valutata sulla base della sussistenza delle seguenti condizioni:

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i con-

sorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**14. 11.** Rocchi, Realacci.

*Al comma 2, alea, sostituire le parole: Non ricorre la decisione di disfarsi di cui alla lettera b), con le seguenti: Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c).*

**14. 12.** Alberto Giorgetti, Foti, Armani.

*Al comma 2, alea, dopo le parole: Non ricorre aggiungere le seguenti: l'atto di disfarsi, di cui alla lettera a) del comma 1, o.*

**14. 25.** Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

*Al comma 2, sostituire le parole da, all'alea: sussista una delle seguenti condizioni fino alla fine del comma con le seguenti: sussistano tutte le seguenti condizioni:*

a) se gli stessi rispondono fin dalla loro origine a definiti standard merceologici individuati dalla normativa tecnica di settore per le materie prime, le materie

prime secondarie, i prodotti o i beni corrispondenti normalmente utilizzati nei cicli produttivi o di consumo;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati, in quanto compatibili, nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento, ad eccezione del semplice adeguamento volumetrico, e senza comportare condizioni peggiorative per la salute e/o per l'ambiente rispetto a quelle delle normali attività produttive;

c) se gli stessi, nel caso non provengano direttamente dal ciclo produttivo o di consumo che li hanno generati, vengono gestiti per tipologie e caratteristiche omogenee in relazione all'impiego o agli impieghi previsti.

3. Il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 è attestato dall'utilizzatore mediante dichiarazione preventiva alla provincia territorialmente competente, resa in base alle disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, contenente in particolare:

a) i tipi e le caratteristiche dei beni, delle sostanze o dai materiali residuali da riutilizzare;

b) l'indicazione degli *standard* di cui alla lettera a) del comma 2;

c) la descrizione del ciclo produttivo o di consumo nel quale gli stessi beni, sostanze o materiali sono destinati ad essere effettivamente ed oggettivamente riutilizzati;

d) le misure o gli interventi necessari per assicurare che il riutilizzo degli stessi non comporti condizioni peggiorative per la salute e/o per l'ambiente rispetto a quelle delle normali attività produttive.

4. Nel caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano, ove applicabili, le sanzioni previste dalla normativa sui ri-fiuti.

**14. 9.** Vianello.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: per beni o con la seguente: per beni, prodotti,*

**14. 28.** Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: produttivo o di consumo aggiungere le seguenti: ad eccezione della produzione di energia.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 2, lettera b) dopo le parole: produttivo o di consumo aggiungere le seguenti: ad eccezione della produzione di energia.*

*dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

**14. 13.** Rocchi, Realacci.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e senza recare pregiudizio per l'ambiente.*

**14. 26.** Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**14. 14.** Rocchi, Realacci.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) se gli stessi rientrano fra i materiali sottoposti alle procedure semplificate di recupero di cui al decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28

dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

**14. 15.** Rocchi, Realacci.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: senza che si renda necessaria*

*fino alla fine della lettera con le seguenti: analogo ai trattamenti applicati nei processi di produzione industriale.*

**14. 27.** Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: necessaria alcuna operazione aggiungere la seguente: preliminare.*

**14. 16.** Alberto Giorgetti, Foti, Armani.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*c) se gli stessi rientrano fra i materiali sottoposti alle procedure semplificate di recupero di cui al decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**ART. 15-bis.** — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province,

i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli

amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**14. 17.** Rocchi, Realacci.